

Modifiche conseguenti all'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011: nuova fiscalità degli OICR esteri armonizzati per i sottoscrittori residenti in Italia

Le parti del modulo di sottoscrizione che dovranno intendersi modificate si riportano qui di seguito nel confronto tra il testo vigente e quello che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012:

Paragrafo D) Informazioni Aggiuntive - Regime fiscale – Testo vigente	Paragrafo D) Informazioni Aggiuntive - Regime fiscale – Testo modificato
<p>Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.</p> <p>La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.</p> <p>La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario.</p> <p>È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.</p> <p>Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio della Sicav.</p>	<p>Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella <i>white list</i>) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.</p> <p>Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.</p> <p>La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.</p> <p>Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario.</p> <p>È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5 per cento del loro ammontare.</p> <p>Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio della Sicav.</p>

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS Plc